



Società gestione fondi  
per l'agroalimentare

Roma, 120 MAG. 2009  
Protocollo 18583

ABI  
Banche Corrispondenti  
Confidi

### Circolare n. 1/2009

### Decreto Interministeriale 14 febbraio 2006 – Garanzia Diretta

### Interpretazione delle norme regolamentari per il rilascio della garanzia a prima richiesta.

#### 1) Garanzie impresa agricola

Come noto, il Decreto in oggetto prevede all'art. 3, comma 2, che *"la garanzia può essere concessa...a fronte di operazioni creditizie di durata superiore a 18 mesi e che non siano assistite da garanzie sufficienti"*.

In relazione a ciò, sono pervenute richieste di chiarimenti in merito ai criteri da seguire nell'accertamento dell'insufficienza di garanzie al fine di poter attivare la richiesta fideiussoria della SGFA.

A riguardo, si fa presente che la garanzia diretta della SGFA può essere concessa a fronte di operazioni per le quali la Banca - sulla base di autonoma valutazione - dichiara l'incapienza delle garanzie offerte dall'imprenditore agricolo in relazione alla tipologia del finanziamento richiesto, ciò a prescindere dalla disponibilità di ulteriori, eventuali garanzie in capo all'impresa richiedente.

#### 2) Assegnatari ISMEA

L'art. 3, comma 1, lettera c del decreto in oggetto prevede che *"le operazioni di garanzia sono attivabili per i finanziamenti destinati alle attività agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, a finanziare la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse"*.

In merito ai soggetti ammissibili, si fa presente che la garanzia diretta non può essere concessa a fronte di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli mediate asta pubblica indetta dall'ISMEA da parte di imprenditori che si trovano in una situazione di incompatibilità a poter partecipare alle aste stesse.

In particolare, si tratta dei quei soggetti che - in qualità di destinatari di interventi fondiari dell'ISMEA (ovvero facenti parte dello stesso nucleo familiare dell'assegnatario ancorché con separazione dei beni)- risultano inadempienti nei confronti dell'Ente assegnatario.

In tale senso si precisa che la SGFA, pur avendo autonomia patrimoniale, è società unipersonale controllata da ISMEA e che pertanto non ritiene ammissibile le istanze di

rilascio delle garanzie da parte di imprenditori che presentano a proprio carico elementi pregiudizievoli nei confronti dell'ente controllante.

### 3) Finanziamenti destinati alla produzione di energie rinnovabili

Come noto l'art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2006 prevede che *"le operazioni di garanzia sono attivabili per i finanziamenti destinati alle attività agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228,(...)"*.

In merito alle attività connesse, si fa rilevare che con leggi n. 266/2005, n. 296/06 e n. 244/2007 è stato previsto che *"(...) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile (...)"*.

Al riguardo, il MIPAAF - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico - intrattenuto in merito alla Legge 296/2006 sulle accise per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, ha precisato che le attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli costituisce *attività connessa* ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile allorquando:

1. la produzione non supera 200Kw di potenza nominale;
2. in caso di produzione superiore a 200Kw nominale, sussista uno dei seguenti requisiti:
  - a. l'energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica come definiti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007;
  - b. il volume d'affari derivante dall'attività agricola sia superiore al volume di affari proveniente dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200Kw;
  - c. entro il limite massimo di 1Mw per azienda, l'imprenditore dimostra di detenere almeno per ogni 10Kw di energia installata eccedente i primi 200Kw, 1 ettaro di terreno ad uso agricolo;

In relazione a quanto sopra, si comunica che – ai fini dell'operativa del Fondo di garanzia diretta a fronte di finanziamenti bancari destinati alla costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico e biomasse ecc.) – il Garante terrà conto dei predetti limiti fissati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con la sola eccezione, nei casi di bioenergia e di impianti di eolici, dei requisiti architettonici di cui al citato punto 2.a).

*ms*

sgfa

Società gestione fondi  
per l'agroalimentare

3.

In tal senso, le richieste di rilascio delle garanzie dovranno contenere nella sezione *business plan* le informazioni sulle condizioni in cui si trova l'impresa richiedente rispetto alle indicazioni del Ministero.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia e si porgono distinti saluti.

lvo

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Ezio Castiglione)

